

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3798

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(TREMELLONI)

Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico  
del Corpo degli agenti di custodia

*Presentato alla Presidenza il 7 maggio 1962*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, l'organico del Corpo degli agenti di custodia, che si componeva di 8.350 unità, venne temporaneamente aumentato di 1.750 unità per la durata di cinque anni, con l'obbligo di ridurre progressivamente, a cominciare dal 6° anno, tale temporaneo aumento, mediante destinazione di un quinto delle vacanze disponibili alla soppressione di un corrispondente numero di posti fino al completo riassorbimento del transitorio aumento di organico.

Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, fu disposto un nuovo temporaneo aumento di organico di altre 2.787 unità, pur esso della durata di 5 anni con l'obbligo di osservare, circa il suo riassorbimento, le modalità stabilite dal precedente decreto legislativo.

L'aumento temporaneo di organico è stato così nel totale di 4.537 unità.

A decorrere dall'8 settembre 1950 doveva avere inizio il riassorbimento previsto; ma, considerate le maggiori esigenze di servizio determinate dai nuovi e più complessi compiti affidati agli agenti di custodia in conseguenza del diverso orientamento della tecnica di trattamento del detenuto, le leggi 30 giugno 1951, n. 578, 7 aprile 1954, n. 119, 12 ottobre 1957, n. 971, e 3 aprile 1961, n. 281, hanno prorogato l'inizio del riassorbimento stesso al 1° gennaio 1962. Da tale data il riassorbimento dovrebbe avere effettivamente inizio.

Pertanto, essendosi sempre più accentuate le cause che hanno determinato gli aumenti dell'organico e le proroghe del loro temporaneo vigore, questo Ministero nel corrente anno ha predisposto uno schema di disegno di legge inteso non solo a rendere definitivo l'organico di 12.887 unità, ma ad aumentarlo di altre 2.800 unità.

In attesa del perfezionamento del proposto provvedimento legislativo si rende

indispensabile ed urgente un'ulteriore proroga del riassorbimento degli aumenti di organico fino al 31 dicembre 1963, allo scopo di evitare che le conseguenti riduzioni del personale incidano negativamente sulla efficienza del servizio ed abbiano altresì ripercussioni sfavorevoli sul personale per l'aggravarsi del-

l'onere del servizio e per le inevitabili limitazioni delle licenze annuali ad esso spettanti.

Si è pertanto predisposto il presente disegno di legge che non comporta oneri di bilancio essendo nello stanziamento dell'esercizio in corso già prevista la spesa per l'organico di 12.887 unità.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1963.

Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 3°, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° gennaio 1964.